



Versione del 1° maggio 2017

Guida al calcolo delle unità standard di manodopera (USM) giusta l'articolo 2a capoversi 6 e 7 ODFR

Premessa

La presente guida si applica, per analogia, al calcolo delle USM nel campo d'applicazione dei miglioramenti strutturali in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) e delle misure sociali collaterali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11) nonché dell'allegato 1 dell'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.211).

1 Scopo della guida

Nella prima parte della presente guida viene illustrata la definizione di prestazione lorda, spiegando in che modo indicarla nella contabilità finanziaria affinché possano essere concessi supplementi USM secondo l'articolo 2a capoversi 6 e 7 dell'ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale (ODFR; RS 211.412.110). Nella seconda parte, viene spiegato come distinguere le attività giusta il capoverso 6 e quelle del capoverso 7 ODFR e come procedere rispetto alla lavorazione, allo stoccaggio e alla vendita di prodotti agricoli estranei all'esercizio.

Dal 1° luglio 2016 saranno concessi supplementi USM per l'agricoltura nella sua accezione principale ovvero per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria (art. 2a cpv. 6 ODFR) e per le attività affini all'agricoltura (art. 2a cpv. 7 ODFR). La natura delle attività affini all'agricoltura è estremamente variegata e per motivi di dispendio amministrativo si è cercato un valore di riferimento applicabile a tutte e facile da rilevare. La prestazione lorda è la base di calcolo che maggiormente adempie questo criterio.

Estratto dell'articolo 2a ODFR

⁶ Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell'azienda produttrice in impianti autorizzati è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di **prestazione lorda**. Questa deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

⁷ Per le attività affini all'agricoltura giusta l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola in impianti autorizzati è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di **prestazione lorda**. Questa deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo 0,4 USM.

2 Definizione e rilevamento della prestazione lorda

2.1 Definizione di prestazione lorda

A livello di azienda, la prestazione lorda è definita come il valore di tutti i beni e servizi prodotti in un anno nell'azienda agricola e non consumati all'interno della stessa. La prestazione lorda totale dell'azienda comprende le prestazioni risultanti dalle vendite, dai pagamenti diretti, da tutte le forniture esterne (beni, servizi, affitti di abitazioni), dalle variazioni di valore degli effettivi di animali e delle scorte di produzione propria¹.

A livello di ramo aziendale, nel calcolo della prestazione lorda non vanno considerati i pagamenti diretti, bensì soltanto i valori monetari delle vendite, delle forniture esterne e delle variazioni delle scorte di magazzino. La prestazione lorda di un'attività secondo l'articolo 2a capoversi 6 e 7 ODFR rappresenta quindi il valore monetario delle vendite, delle forniture esterne e delle variazioni delle scorte di magazzino risultante da tali attività. Se non ci sono variazioni di scorte di magazzino né forniture esterne, il valore corrisponde alla cifra d'affari.

2.2 Rilevamento della prestazione lorda dalla contabilità finanziaria.

Nei comuni programmi di contabilità per la prestazione lorda vengono utilizzate denominazioni diverse come cifra d'affari, ricavo o ricavo lordo.

Per poter concedere supplementi USM per le attività secondo l'articolo 2a capoversi 6 e 7, la prestazione lorda, ovvero la cifra d'affari, il ricavo o il ricavo lordo, per queste attività deve essere indicata separatamente nella contabilità dell'azienda. Visto che il supplemento non viene calcolato sulla base del contributo di copertura, non occorre una distinta dei costi.

Per calcolare il supplemento USM l'importo indicato nella contabilità finanziaria (cifra d'affari, ricavo o ricavo lordo) viene impiegato come valore della prestazione lorda per le attività secondo l'articolo 2a capoversi 6 e 7.

Esempio di calcolo

- Se dal ramo aziendale della vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuta nell'azienda produttrice (giusta l'art. 2a cpv. 6 ODFR) un'azienda ottiene una prestazione lorda di 46'900 franchi, il supplemento USM ammonterà a 0,2345 USM ($46'900 / 10'000 \times 0,05$).

Va impiegato il valore medio degli ultimi 3 anni.

3 Procedura relativa alle attività di lavorazione, stoccaggio e vendita

3.1 Lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria (giusta l'art. 2a cpv. 6 ODFR)

Per agricoltura nella sua accezione principale, in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), si intendono la lavorazione, lo stoccaggio e/o la vendita dei prodotti di produzione propria. Queste attività sono computabili nelle USM soltanto se avvengono nell'azienda di produzione in impianti autorizzati dal profilo della pianificazione del territorio o se per gli impianti non vige alcun obbligo di autorizzazione in tal senso.

¹ Glossar der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten: Ausgewählte Kennzahlen der Zentralen Auswertung von Buchhaltungsdaten. Hausheer Schneider J. 2011, consultabile su: https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/wirtschaft-technik/betriebswirtschaft/za-bh/referenzbetriebe/methodik/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.external.exturl.html/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Nib3BILmNoL2RILUNIL1B1YmXpa2F0aW9uP2VpbnplbHB1YmXpa2F0aW9uSWQ9MjY4MTgmcGFyZW50VXJsPSUyRmRILUNIJTJGUHVibGlrYXRpb25zbGlzdGUIMkZFaWw56ZWxwJTNGcHVibGlrYXRpb25JZCUzRDI2Mzc5.html, in tedesco e francese

3.2 Lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli estranei all'esercizio (giusta l'articolo 2a cpv. 7 ODFR)

3.2.1 Definizione di attività affini all'agricoltura e condizioni per la computabilità nelle USM

Nell'articolo 12b dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm; RS 910.91), vengono definite le attività che non rientrano nella definizione di agricoltura giusta l'articolo 3 capoverso 1 LAgr (agricoltura nella sua accezione principale) da considerarsi affini all'agricoltura. Vanno osservate le rispettive istruzioni e spiegazioni sull'OTerm. Secondo le istruzioni concernenti l'articolo 12b OTerm, si tratta di prestazioni di servizio direttamente correlate alla produzione agricola come **"preparazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli regionali non prevalentemente estranei all'esercizio"** (p.es. fabbricazione di alimenti per animali, stoccaggio di frutta o verdura di aziende limitrofe o negozio in fattoria).

Per **"non prevalentemente estranei all'esercizio"** s'intende che le attività di lavorazione, vendita e stoccaggio sono da considerarsi affini all'agricoltura **se il volume dei rispettivi prodotti che sono venduti, stoccati o lavorati è inferiore a quello dei prodotti di produzione propria**. Questi ultimi devono dunque rappresentare più del 50 per cento del totale dei prodotti venduti, stoccati e/o lavorati.

Se più del 50 per cento dei prodotti lavorati, stoccati e/o venduti è **estraneo all'esercizio**, le attività di lavorazione, stoccaggio e vendita nel loro insieme non sono affini all'agricoltura ai sensi dell'articolo 12b OTerm. In questi casi nelle USM possono essere computate soltanto le prestazioni lorde ottenute dai prodotti propri dell'azienda (secondo la norma dell'art. 2a cpv. 6 ODFR)². A titolo d'esempio, se un'azienda acquista più prodotti per il negozio in fattoria di quanti ne produce, nelle USM non può essere computata alcuna prestazione lorda dalla vendita di prodotti estranei all'esercizio.

Affinché le attività affini all'agricoltura si possano computare nelle USM è inoltre fondamentale che i prodotti estranei all'esercizio provengano dalla **regione**. Ciò significa, ad esempio, che la vendita di prodotti importati nel negozio in fattoria non dà diritto ad alcun supplemento per attività affini all'agricoltura.

Anche per le attività affini all'agricoltura vige il presupposto che possono essere computate nelle USM soltanto se avvengono in **impianti autorizzati dal profilo della pianificazione del territorio** o in impianti non assoggettati all'obbligo di autorizzazione in tal senso.

3.2.2 Attività non affini all'agricoltura

Non è un'attività affine all'agricoltura il lavoro salariato per altre aziende (p.es. mietitrebbiatura, raccolta del foraggio o cura degli unghioni). Queste attività rientrano nell'agricoltura nella sua accezione principale e i relativi coefficienti USM vengono fatti valere dal gestore all'atto della notifica delle sue superfici e dei suoi animali. Onde evitare il doppio conteggio del lavoro e non complicare il sistema, non si può far valere alcun supplemento USM per i lavori salariati.

3.3 Precisazioni sulle attività di lavorazione, stoccaggio e vendita

3.3.1 Lavorazione

Per **lavorazione** s'intende la trasformazione o il trattamento di prodotti grezzi come ad esempio la fabbricazione di formaggio, l'essiccamento di mele per la produzione delle chips di mele o la molitura dei cereali per la fabbricazione di alimenti per animali (mulini per foraggio). Gli acquirenti dei prodotti finiti,

² Se la vendita di prodotti estranei all'esercizio supera quella di prodotti di produzione propria, il carattere del ramo aziendale cambia da affine all'agricoltura a commerciale (Eduard Hofer. Standardarbeitskraft und Paralandwirtschaft, in: Blätter für Agrarrecht 3/2014, 199-226.). Questa definizione applicata alla vendita è utilizzata anche per le attività di stoccaggio e di lavorazione.

a differenza della norma per la vendita (v. sotto), non sono rilevanti per la computabilità della prestazione lorda ottenuta dalla lavorazione nelle USM di un'azienda. Se vengono lavorati anche prodotti grezzi estranei all'esercizio, il **peso [kg]** dei prodotti grezzi è utilizzato come base di calcolo per stabilire le percentuali dei prodotti propri dell'azienda e di quelli estranei all'esercizio.

3.3.2 Stoccaggio

La prestazione lorda dello **stoccaggio** può essere computata nelle USM soltanto se questo crea un notevole valore aggiunto dei prodotti stoccati. È il caso se i prodotti, dopo essere stati stoccati, possono essere venduti a prezzi più alti rispetto a prima dello stoccaggio. Ai fini del calcolo USM è computabile soltanto il plusvalore ottenuto con lo stoccaggio, ma non la prestazione lorda totale ottenuta dalla vendita. Le tecniche di stoccaggio, in genere, comportano investimenti notevoli. Ne sono un esempio i magazzini per le mele ad atmosfera controllata o un locale per la stagionatura del formaggio d'alpe. Non è invece computabile lo stoccaggio di fieno o paglia.

Se vengono stoccati anche prodotti grezzi estranei all'esercizio, il **peso [kg]** dei prodotti a magazzino è utilizzato come base di calcolo per stabilire le percentuali di quelli propri dell'azienda e di quelli estranei all'esercizio.

3.3.3 Vendita

Per **vendita** s'intende la vendita diretta di merce grezza o prodotti lavorati a clienti e consumatori finali. Di conseguenza, la prestazione lorda ottenuta dalla vendita di mezzi di produzione ad altre aziende agricole e dalla vendita di prodotti all'industria di trasformazione o a commercianti all'ingrosso e al dettaglio non è computabile nelle USM. Nel caso di acquisto di prodotti estranei all'esercizio venduti assieme a merce di produzione propria, il **valore di vendita conseguito** è utilizzato come base di calcolo per stabilire le percentuali dei prodotti propri dell'azienda e di quelli estranei all'esercizio.

3.4 Caso particolare vino

La vigna con torchiatura in proprio è un caso particolare di calcolo USM (art. 2a cpv. 2 lett. e ODFR). Il relativo supplemento USM, a differenza di tutti gli altri, contempla già attività come la lavorazione e lo stoccaggio.

Per questo motivo, ovvero onde evitare che le attività di lavorazione e lo stoccaggio vengano contate due volte, soltanto il plusvalore ottenuto dalla vendita diretta del vino è computabile nelle USM.